

## CONTENZIOSO

---

### ***Costituzione in giudizio della parte ricorrente***

di **Dottryna**



La costituzione in giudizio della parte ricorrente e della parte resistente è disciplinata rispettivamente dagli articoli 22 e 23 D.Lgs. 546/1992, i quali ne individuano procedure operative, termini e documenti da depositare.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Contenzioso*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sulle modalità di costituzione in giudizio della parte ricorrente.

La **costituzione in giudizio** consiste nel deposito di un determinato atto processuale e dei documenti offerti in comunicazione a opera della parte che, in conseguenza di ciò, diviene **attivamente presente** nel processo.

In particolare, la costituzione in giudizio della **parte ricorrente**, disciplinata dall'[articolo 22 del D.Lgs. 546/1992](#), deve avvenire:

- a **pena di inammissibilità, entro 30 giorni** dalla proposizione del ricorso;
- **mediante deposito o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato** senza busta con avviso di ricevimento del ricorso in originale, se notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, o in copia, se consegnato o spedito a mezzo posta;
- con **fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata** a mezzo del servizio postale;
- **unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione** comprovante l'avvenuto **pagamento del contributo unificato**.

Ma procediamo con ordine.

#### **Termine di costituzione in giudizio**

Come noto, i 30 giorni per la costituzione in giudizio rappresentano **un termine perentorio** per la parte ricorrente in quanto l'[articolo 22, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#) commina espressamente

la **sanzione dell'inammissibilità** in caso di deposito tardivo. Si ricorda, inoltre, che l'inammissibilità del ricorso, anche se la parte resistente non si costituisce, è **rilevabile d'ufficio** in ogni stato e grado del giudizio come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Il computo del termine tiene conto della **sospensione feriale** prevista dalla L. 742/1969 ed è regolato dall'[articolo 2963 cod. civ.](#), secondo cui:

- occorre fare riferimento al **calendario comune**;
- **non si calcola il giorno** nel corso del quale cade il momento iniziale del termine;
- se il termine **scade in un giorno festivo**, esso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo;
- la decadenza si verifica con lo **spirare del giorno feriale** di scadenza del termine stesso.

Ad ogni modalità di proposizione del ricorso (consegna diretta, spedizione a mezzo posta, notifica a mezzo di ufficiale giudiziario) corrisponde un **diverso momento di decorrenza del termine** per la costituzione in giudizio, così come ad ogni modalità di costituzione in giudizio (deposito o spedizione a mezzo posta) corrisponde un **diverso momento di scadenza** del termine cui fare riferimento.

In particolare, il **momento iniziale** cui fare riferimento per la decorrenza del termine di costituzione in giudizio coincide con la data di:

- **consegna**, in caso di ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario;
- **consegna**, in caso di ricorso consegnato direttamente dalla parte;
- **ricezione** o, a titolo prudenziale, con la data di **spedizione**, in caso di ricorso spedito a mezzo del servizio postale.

Il **momento finale** cui fare riferimento per verificare la tempestività della costituzione in giudizio, invece, coincide con la data di:

- **consegna**, in caso di costituzione in giudizio mediante deposito diretto;
- **spedizione** o meglio, a titolo prudenziale, con la data di **ricezione** del fascicolo da parte della segreteria, in caso di costituzione in giudizio mediante spedizione postale.

### **Attestazione di conformità**

In caso di consegna diretta o di spedizione a mezzo del servizio postale, la **conformità dell'atto depositato** a quello consegnato o spedito è attestata dallo **stesso ricorrente** in base a quanto disposto dall'[articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992](#).

L'eventuale **non conformità** tra l'atto depositato nella segreteria della Commissione tributaria e quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, comporta, invece, **l'inammissibilità del ricorso**.

## **Documenti da depositare**

Da ultimo è appena il caso di evidenziare che **all'atto della costituzione in giudizio**, ai sensi dell'[articolo 22, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#), la parte ricorrente deve depositare il proprio **fascicolo contenente**:

- il **ricorso in originale o in copia**, a seconda che la notifica dello stesso sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o tramite consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale;
- il **documento comprovante l'avvenuta ricezione del ricorso**;
- l'originale o la fotocopia dell'**atto impugnato**, se notificato;
- i **documenti che offre in comunicazione**, in originale o in fotocopia;
- la **nota di iscrizione a ruolo**;
- la documentazione comprovante **l'avvenuto pagamento del contributo unificato**.



OneDay Master

# APPELLO E REVOCAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: NORMATIVA E PRESUPPOSTI

Scopri le sedi in programmazione >